

* luglio 2017, adozione del provvedimento finale di approvazione del nuovo *Testo integrato per il servizio di connessione* ed eventuale modifica del *Testo integrato per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica* (TIT) in relazione all'implementazione delle ipotesi di revisione dei criteri di allocazione dei costi alle tipologie di utenza.

Qualora si rendesse necessario, potranno essere diffusi ulteriori documenti per la consultazione, anche su temi di specifico approfondimento.

Eventuali variazioni del Piano AIR saranno evidenziate nei documenti per la consultazione o mediante specifiche pubblicazioni sul sito internet dell'Autorità.

Provvedimenti assunti

I provvedimenti adottati nel corso del 2014, tra delibere, relazioni, rapporti, pareri, memorie, segnalazioni e documenti per la consultazione, sono stati complessivamente 677. L'attività di produzione provvedimento ha, pertanto, fatto registrare un incremento di circa il 5% rispetto al precedente periodo di riferimento (che aveva, a sua volta, già visto una crescita del 12%). L'analisi dei dati, riportati nella tavola 6.3, conferma la prevalenza degli atti di natura regolatoria (59% circa del totale), tra cui si annoverano atti sia di regolazione innovativa generale, sia di manutenzione e aggiornamento, in un trend di sostanziale stabilità (+3% circa).

Tra gli interventi di maggior rilievo nel settore del gas si segnalano: le misure di salvaguardia del sistema gas per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza del sistema; la selezione delle proposte di progetti *smart metering* multiservizio (contatori intelligenti del gas naturale); i provvedimenti attuativi in materia di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; l'affinamento della regolazione del servizio di *default* per la distribuzione; la regolazione dell'accesso e dell'uso delle reti del gas degli impianti di produzione di biometano;

la cooperazione internazionale sulle infrastrutture transfrontaliere; l'agevolazione degli investimenti in nuove infrastrutture di rete in coerenza con i Piani di sviluppo comunitari; la revisione dei criteri per la determinazione della tariffa per il servizio di rigassificazione; la massimizzazione dell'utilizzo della capacità dei siti di stoccaggio, attraverso procedure concorrenziali; tra gli interventi volti a garantire un migliore funzionamento del mercato al dettaglio, la riforma della misura gas e la disciplina del sistema indennitario, nonché l'introduzione della degressività per gli oneri generali nella distribuzione.

Per quanto concerne il settore elettrico: l'integrazione della disciplina dei meccanismi di remunerazione della capacità produttiva (*capacity payment*); la revisione della disciplina del dispacciamento e le disposizioni sugli impianti essenziali in Sicilia e in Sardegna; la sperimentazione tariffaria rivolta ai clienti domestici che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento della propria abitazione di residenza (tariffa D1); la revisione della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*); la sperimentazione dei sistemi di

accumulo *power intensive* sulla Rete di trasmissione nazionale (RTN); la predisposizione del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica; in materia di fonti rinnovabili sono state adottate nuove regole per la generazione distribuita e per l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di accumulo; è stata anche adottata una regolazione transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita per le reti elettriche private nell'ambito dei "sistemi di distribuzione chiusi"; la revisione della disciplina degli sbilanciamenti, in particolare per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale; gli interventi di regolazione sui sistemi semplici di produzione e consumo; i provvedimenti per l'adesione del mercato italiano al progetto di *market coupling* europeo; i progetti pilota e le sperimentazioni in materia di *smart grids*, *storage* e mobilità elettrica; l'implementazione delle agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica; la disciplina delle procedure per l'approvvigionamento a termine delle risorse elettriche interrompibili istantanee e di emergenza.

Di grande rilevanza risultano, inoltre: l'avvio di un procedimento relativo al nuovo periodo tariffario e la revisione delle tariffe elettriche domestiche; la riforma delle Imprese elettriche minori; l'implementazione del sistema informativo integrato attraverso il perfezionamento di processi già esistenti e l'introduzione di nuovi; il completamento del progetto Bolletta 2.0 per una maggior trasparenza e leggibilità dei documenti di fatturazione, finalizzato a incrementare il livello di capacitazione della clientela.

Con particolare riferimento al servizio di maggior tutela, si segnalano gli interventi di modifica alle componenti di commercializzazione al dettaglio e al Codice di consumo, nonché quelli sul tema della

morosità. Rilevanti sono state, inoltre, le attività connesse al monitoraggio dei mercati *retail* e all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas. Sono proseguite le attività connesse alle certificazioni *unbundling* dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e di trasmissione dell'energia. Con riferimento alla regolazione del settore idrico, vanno di certo menzionate: le consistenti attività di approvazione delle tariffe per le singole gestioni, incluse quelle ex CIPE; la restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, in esito al referendum popolare del 2011; la definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura; le disposizioni volte a garantire l'esecuzione dei contratti di fornitura di energia elettrica del mercato libero a clienti finali titolari di punti di prelievo per l'esercizio del servizio idrico integrato; gli interventi per la promozione dell'efficienza della produzione del servizio idrico integrato; l'individuazione e l'esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa nel Metodo tariffario idrico (MTI), nonché la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato. Nell'ambito delle attività rivolte specificamente alla tutela dei consumatori, sono stati effettuati interventi sul regolamento dello Sportello per il consumatore di energia e sul Servizio conciliazione ed è stata avviata la revisione della disciplina della qualità dei servizi telefonici dei venditori (*call center*). I provvedimenti riconducibili all'area *enforcement* hanno segnato un incremento assai significativo (+22%), anche in vista della preparazione dell'attuazione del regolamento europeo REMIT. La funzione sanzionatoria, dopo il picco segnato nel 2013, si è riassestata su una posizione di naturale riequilibrio. Si registra, infine, un aumento sia per le attività connesse allo svolgimento delle funzioni relative alla ricerca di sistema, sia per quelle attinenti alla gestione amministrativa.

TAV. 6.3

Provvedimenti dell'Autorità negli anni 2013 e 2014

TIPOLOGIA	2013		2014	
	NUMERO	QUOTA %	NUMERO	QUOTA %
R Regolazione	381	59,0	391	57,8
E <i>Enforcement</i> e consumatori	60	9,3	73	10,8
S Procedimenti sanzionatori	101	15,6	68	10,0
I Istituzionale	23	3,6	32	4,7
C Contenzioso e arbitrati	16	2,5	15	2,2
A Amministrazione	53	8,2	71	10,5
RDS Ricerca di sistema	12	1,9	27	4,0
TOTALE	646	100,0	677	100,0

Risoluzione delle controversie tra i soggetti regolati

La liberalizzazione dei mercati energetici attraverso la separazione tra attività di rete, gestite in regime di monopolio o sulla base di diritti speciali ed esclusivi, e attività di servizio, a monte e a valle della filiera, aperte alla concorrenza, rendono nevralgico il tema dell'accesso alla rete e, quindi, anche quello della risoluzione delle controversie relative al diniego di accesso o all'accesso a condizioni svantaggiose. In considerazione di ciò, le direttive comunitarie di prima generazione e i relativi decreti legislativi di recepimento 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164, avevano già attribuito all'Autorità il potere di risoluzione delle controversie tra le imprese che operano a diversi livelli della filiera energetica, in relazione alle modalità e ai termini di accesso alla rete. In seguito, la funzione giustiziale dell'Autorità è stata ulteriormente rafforzata dalle direttive di seconda e terza generazione che attribuiscono all'Autorità il potere di dirimere, con decisione vincolante, le controversie infrastrutturali che insorgono nei mercati dell'energia elettrica e del gas. L'art. 44 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, in attuazione dell'art. 37, par. 11, della direttiva 2009/72/CE e dell'art. 41, par. 11, della direttiva 2009/73/CE, infatti, disciplina tra l'altro i reclami presentati contro il gestore di un sistema di trasmissione, trasporto e stoccaggio di un sistema GNL o di distribuzione, per quanto concerne gli obblighi a tali gestori, imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale (commi 1 e 2). Con la delibera 18 maggio 2012, 188/2012/E/com, l'Autorità ha approvato la Disciplina per la trattazione dei reclami presentati dagli operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (art. 44, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 93/11). Tale disciplina si applica, con alcune modifiche dei tempi del procedimento, anche alle controversie di cui all'art. 14, comma 2, lettera F-ter, del decreto legislativo

29 dicembre 2003, n. 387, insorte tra produttori e gestori di rete in relazione all'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, non concernenti gli obblighi imposti in attuazione a direttive comunitarie. Nel corso del 2014, l'ambito applicativo della disciplina per la trattazione dei reclami è stato ampliato in due direzioni.

Con la delibera 11 dicembre 2014, 605/2014/E/com, l'Autorità ha previsto che, a far data dall'1 luglio 2015, anche i *prosumers*, ossia i soggetti che sono al contempo produttori e consumatori finali di energia elettrica, possano attivare la procedura da essa stabilita. In particolare, la disciplina di cui alla delibera 188/2012/E/com troverà applicazione per i *prosumers* con impianti di potenza fino a 0,5 MW, nel caso in cui il tentativo di conciliazione presso il Servizio conciliazione non vada a buon fine, ovvero nel caso in cui la controversia non sia risolta mediante la procedura di reclamo presso lo Sportello. L'esperimento, in alternativa, della procedura presso il Servizio conciliazione o presso lo Sportello costituirà, dunque, la condizione di ammissibilità per l'attivazione della procedura giustiziale.

I *prosumers* con impianti di potenza superiore a 0,5 MW potranno, invece, attivare direttamente la procedura presentando reclamo all'Autorità, senza doversi, quindi, rivolgere prima al Servizio conciliazione o allo Sportello.

Inoltre, l'art. 29 della delibera 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas, con cui l'Autorità ha approvato le direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e le disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi, rinvia alla disciplina di cui alla delibera 188/2012/E/com per la risoluzione delle controversie tra produttori di biometano e gestori di rete. Dall'entrata in vigore della suddetta disciplina, sono stati presentati 124 reclami.

Di questi:

- 34 sono stati archiviati, per mancata regolarizzazione del reclamo entro i termini prescritti (6), per inammissibilità (15), per improcedibilità (10), ovvero per intervenuta transazione tra le parti nel corso del procedimento (3);
- 44 sono in corso di trattazione;
- 46 sono stati oggetto di decisione.

In particolare, le decisioni adottate dall'Autorità nel corso dell'ultimo anno sono le seguenti:

- delibera 12 dicembre 2013, 566/2013/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla società LENERGIA nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato la mancata disponibilità, a seguito dell'avvenuto *switching*, dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata dal punto di prelievo associato al proprio cliente. L'Autorità ha accolto il reclamo, riconoscendo il diritto del reclamante a dare esecuzione al contratto di fornitura di energia elettrica con il cliente associato al punto di prelievo oggetto di reclamo, nonché a ricevere, tramite il titolare del relativo contratto di dispacciamento e di trasporto, i richiesti dati di misura;
- delibera 16 gennaio 2014, 2/2014/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla società DE STERN 11 nei confronti di AEM Torino Distribuzione*. Il reclamante ha contestato l'entità del corrispettivo richiesto dal gestore di rete per la realizzazione in proprio della connessione di un impianto fotovoltaico. L'Autorità ha accertato il diritto del reclamante a vedersi corrispondere detto corrispettivo maggiorato degli interessi legali, in quanto il conferimento dell'impianto di connessione e del relativo pagamento si sono protratti, per cause imputabili al gestore, oltre tempi ragionevoli. L'Autorità ha, invece, respinto il reclamo nella parte relativa alla richiesta di maggiorazione economica del corrispettivo dovuto dal gestore per l'uso dell'impianto di rete fino al momento dell'avvenuta cessione;
- delibera 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla società P.M. Pietre e dal Sig. Rocco D'Alonzo nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato il rifiuto del gestore di rete di trasferire la titolarità di un preventivo di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. L'Autorità ha deliberato di accogliere il reclamo del produttore e, conseguentemente, ha considerato valida la dichiarazione di trasferimento della titolarità del preventivo di connessione oggetto del reclamo, nonché la successiva accettazione del medesimo da parte della società reclamante;
- delibera 27 febbraio 2014, 70/2014/E/gas, *Decisione del reclamo presentato dalla Società Unogas Energia Font nei confronti di Si.Di.Gas*. Il reclamante ha contestato la mancata comunicazione dei quantitativi di gas che il distributore deve trasmettere al trasportatore e rendere disponibili agli utenti della rete in funzione delle procedure allocative previste dall'art. 19 della delibera 29 luglio 2004, n. 138. L'Autorità ha accolto il reclamo, accertando l'omessa trasmissione da parte del distributore dei dati relativi ai quantitativi di gas ai punti di riconsegna, e richiamando il distributore all'ottemperanza degli obblighi informativi imposti dalla regolazione vigente;
- delibera 27 febbraio 2014, 71/2014/E/gas, *Decisione del reclamo presentato dalla società Unogas Energia nei confronti del Comune di Sona*. Il reclamante ha contestato la mancata comunicazione dei quantitativi di gas che il distributore deve trasmettere al trasportatore e rendere disponibili agli utenti. L'Autorità ha accolto il reclamo prescrivendo al distributore di dotarsi delle risorse umane e materiali per poter rispettare gli obblighi previsti dalla regolazione;
- delibera 20 marzo 2014, 114/2014/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla società Hera Comm nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato la metodologia adottata per il ricalcolo ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di distribuzione, trasmissione, misura, maggiorazioni e componenti di sistema per il periodo 1 gennaio 2008 – 31 luglio 2010. L'Autorità ha rigettato il reclamo, prescrivendo l'effettuazione dei conguagli attraverso il pagamento, anche rateale, degli importi dovuti;
- delibera 24 aprile 2014, 181/2014/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla Società Cooperativa Rasun Anterselva nei confronti di Selnet e di Azienda Elettrica Anterselva*. Il reclamante ha contestato una serie di violazioni di obblighi procedurali, imposti in capo al gestore di rete dall'Allegato A alla delibera 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (*Testa integrato delle connessioni attive - TICA*). L'Autorità ha accolto il reclamo, rilevando come la mancata comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, l'assenza della comunicazione di avvenuta realizzazione della connessione, la predisposizione di un preventivo di connessione carente degli elementi indicati

- dal TICA, nonché la mancata formulazione della soluzione tecnica di connessione e la determinazione di un corrispettivo di connessione pari a zero rendano la procedura di connessione dell'impianto di produzione in palese contrasto con le previsioni del TICA medesimo;
- * delibera 30 aprile 2014, 193/2014/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla società Condel nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato il corrispettivo indicato dal gestore di rete nel preventivo di connessione relativo a un impianto alimentato da fonte rinnovabile. L'Autorità ha accolto il reclamo, revisionando detto corrispettivo, in quanto il gestore avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuto mutamento dell'assetto della rete, tale da giustificare le variazioni apportate alla soluzione tecnica minima di connessione;
 - * delibera 24 luglio 2014, 353/2014/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dall'avvocato Vito Romaniello nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato la soluzione tecnica di connessione alla rete di distribuzione di un proprio impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica. L'Autorità ha accolto il reclamo, riconoscendo il diritto del produttore a ottenere una nuova soluzione tecnica minima di connessione. L'Autorità ha, inoltre, prescritto al gestore di rete di elaborare una nuova soluzione di connessione, in coordinamento con la procedura di connessione relativa ad altro impianto adiacente a quello del reclamante;
 - * delibera 25 settembre 2014, 453/2014/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla società P.M. Pietre nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato la decadenza di quattro pratiche di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'Autorità ha rigettato il reclamo, non avendo la società reclamante posto in essere le iniziative minime esigibili da un operatore professionale, indispensabili per consentire il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 9, commi 8 e 9, dell'Allegato A alla delibera ARG/eit 99/08, in materia di procedure autorizzative;
 - * delibera 9 ottobre 2014, 480/2014/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla società Sorgea Energia nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato la mancata evidenza dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla delibera 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nel maggio del 2012. L'Autorità ha rigettato il reclamo, in quanto il gestore di rete, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della delibera 6/2013/R/com, ha evidenziato tempestivamente alla società reclamante – che opera nella vendita di energia elettrica – l'avvenuta applicazione delle agevolazioni tariffarie; ciò attraverso un report pubblicato sul proprio portale informatico destinato alla fatturazione, contenente le informazioni che consentono di effettuare il calcolo delle agevolazioni tariffarie per ciascun punto di prelievo interessato;
 - * delibera 13 novembre 2014, 556/2014/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Mele Claudio nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato il mancato trasferimento di titolarità di quattro pratiche per la connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. L'Autorità ha deliberato di accogliere il reclamo e, conseguentemente, di considerare valide le dichiarazioni di voltura delle quattro pratiche di connessione, oggetto del reclamo;
 - * delibera 20 novembre 2014, 567/2014/E/gas, *Decisione del reclamo presentato dalla società Unogas Energia nei confronti di Gestione Energetica Impianti*. Il reclamante ha contestato, in relazione a una richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura a un cliente finale, la violazione degli obblighi informativi gravanti sugli esercenti il servizio di distribuzione. L'Autorità ha accolto il reclamo, rilevando la non conformità della condotta dell'impresa di distribuzione rispetto a quanto prescritto nell'art. 14, commi 6 e 7, della delibera n. 138/04. Infatti, l'impresa di distribuzione, nella specie, ha omesso di segnalare l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di accesso, rendendo esecutiva una richiesta non corretta e incompleta;
 - * delibera 27 novembre 2014, 581/2014/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla società Immobiliare 2003 nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato il mancato trasferimento di titolarità della pratica di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile. L'Autorità ha respinto il reclamo, in quanto la società reclamante non è titolare della posizione soggettiva legittimante la presentazione del reclamo, avendo la stessa ceduto la titolarità della pratica di connessione in questione. Pertanto, l'Autorità ha prescritto al gestore di rete di attribuire la titolarità della pratica di connessione ad altro soggetto,

- nonché di comunicare all'Autorità le future variazioni concernenti la pratica di connessione oggetto del reclamo;
- * delibera 18 dicembre 2014, 624/2014/E/eel, *Decisione del reclamo presentato da Alphaconsulenze di Gian Piero Moschetti nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato l'annullamento della pratica per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile. L'Autorità ha accolto il reclamo e, per l'effetto, ha prescritto al gestore di rete di prendere atto della regolare accettazione del preventivo di connessione da parte della società reclamante, ponendo in essere tutti i conseguenti adempimenti previsti dalla regolazione vigente;
 - * delibera 12 febbraio 2015, 43/2015/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla società Immobiliare 2003 nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato l'operato del gestore di rete, in relazione a una richiesta di modifica di preventivo per la connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, già precedentemente accettato. L'Autorità ha accolto il reclamo, limitatamente alla violazione dell'art. 7, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 99/08 e ha, quindi, prescritto al gestore di rete di corrispondere l'indennizzo automatico per ritardo nella messa a disposizione del preventivo per la connessione;
 - * delibera 19 febbraio 2015, 54/2015/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla società Energyka nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato il mancato trasferimento di titolarità della pratica di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile. L'Autorità ha accolto il reclamo, prescrivendo al gestore di rete di prendere atto del trasferimento di titolarità della suddetta pratica di connessione e di ripristinare, pertanto, tutte le condizioni presenti alla data di comunicazione della voltura da parte del reclamante;
 - * delibera 19 febbraio 2015, 55/2015/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla Eurogreen nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato il mancato trasferimento di titolarità di una pratica per la connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili. L'Autorità ha accolto il reclamo e ha, pertanto, prescritto al gestore di rete di prendere atto del trasferimento di titolarità della suddetta pratica di connessione e di ripristinare tutte le condizioni presenti alla data di comunicazione della voltura;
 - * delibera 26 febbraio 2015, 69/2015/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Mele Claudio nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato il mancato trasferimento di titolarità di quattro pratiche per la connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. L'Autorità ha deliberato di accogliere il reclamo del produttore nei confronti del gestore di rete e, conseguentemente, di considerare valide le dichiarazioni di voltura delle quattro pratiche di connessione oggetto del reclamo. L'Autorità ha, inoltre, prescritto al gestore di rete di prendere atto del trasferimento di titolarità delle suddette pratiche di connessione e di ripristinare, pertanto, tutte le condizioni presenti alla data di comunicazione delle rispettive volture;
 - * delibera 26 febbraio 2015, 70/2015/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla società Immobiliare.2003 nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato l'operato del gestore di rete, in relazione al trasferimento di titolarità di una pratica per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile. L'Autorità ha accolto il reclamo, dichiarando illegittima la "retrocessione" comunicata dal gestore di rete al reclamante. L'Autorità ha, pertanto, prescritto al gestore di rete di ripristinare la titolarità della pratica di connessione oggetto di reclamo in capo al reclamante, ferma restando la facoltà del gestore stesso di effettuare le opportune verifiche in ordine alla disponibilità del sito di installazione dell'impianto di produzione;
 - * delibera 5 marzo 2015, 84/2015/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla società Effeuno nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato il diniego del gestore di rete di procedere alla emissione di un nuovo preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile. L'Autorità ha deliberato di accogliere il reclamo, non avendo il gestore di rete adeguatamente motivato il rifiuto opposto alla richiesta di modifica del preventivo presentata dal produttore; l'Autorità ha inoltre prescritto al gestore di rete di elaborare un nuovo preventivo di connessione che tenga conto della suddetta richiesta, ovvero, in alternativa, di fornire adeguata motivazione delle ragioni ostative alla emissione del nuovo preventivo;
 - * delibera 5 marzo 2015, 85/2015/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Cucci Carlo nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato sia il mancato accoglimento, da parte del gestore di rete, della richiesta di

- modifica del preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, sia la decadenza della pratica di connessione per mancata accettazione del preventivo entro i termini previsti dall'Allegato A alla delibera ARG/elt 99/08 (*Testo integrato delle connessioni attive - TICA*). L'Autorità ha accolto il reclamo, limitatamente alla violazione dell'art. 7, comma 5, del TICA e ha, quindi, prescritto al gestore di rete di elaborare un nuovo preventivo di connessione, che tenga conto della richiesta di modifica presentata dal produttore, ovvero, in alternativa, di fornire un'adeguata motivazione delle ragioni ostative alla emissione di un nuovo preventivo;
- delibera 12 marzo 2015, 98/2015/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dal sig. Guarini Erminio nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato la mancata elaborazione, da parte del gestore di rete, di un nuovo preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile. L'Autorità ha accolto il reclamo, prescrivendo al gestore di rete di elaborare un nuovo preventivo di connessione, che tenga conto della richiesta di modifica del preventivo presentata dal produttore, ovvero, in alternativa, di fornire un'adeguata motivazione delle ragioni ostative alla elaborazione del nuovo preventivo;
 - delibera 12 marzo 2015, 99/2015/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dal sig. Gioia Angelo nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato il diniego del gestore di rete di procedere alla emissione di un nuovo preventivo di connessione alla rete relativo a un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile. L'Autorità ha accolto il reclamo, prescrivendo al gestore di rete di elaborare un nuovo preventivo di connessione, che tenga conto della richiesta di modifica del preventivo presentata dal produttore, ovvero, in alternativa, di fornire un'adeguata motivazione delle ragioni ostative alla emissione del nuovo preventivo;
 - delibera 12 marzo 2015, 100/2015/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla società Immobiliare 2003 nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato il diniego del gestore di rete di modificare un preventivo di connessione, già accettato dallo stesso produttore, relativo a un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile. L'Autorità ha accolto il reclamo e ha, pertanto, prescritto al gestore di rete di elaborare un nuovo preventivo di connessione, che tenga conto della richiesta di modifica presentata dal produttore, ovvero, in alternativa, di fornire adeguata motivazione delle ragioni ostative alla emissione del nuovo preventivo;
 - delibera 12 marzo 2015, 101/2015/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla società Immobiliare 2003 nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato la richiesta del gestore di rete volta a ottenere l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile; il reclamante ha contestato, inoltre, la condotta del gestore in relazione al mancato invio del nuovo preventivo di connessione alla rete dell'impianto di produzione. L'Autorità ha rigettato il reclamo, in quanto il produttore non ha ottemperato all'obbligo di cui all'art. 9, comma 5, della delibera ARG/elt 99/08, che prevede l'invio al gestore di rete, entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla data di accettazione del preventivo di connessione, della dichiarazione sostitutiva di notorietà. L'Autorità ha rilevato, inoltre, come le tempistiche previste dal citato articolo non siano suscettibili di deroga, neanche nel caso in cui il produttore presenti al gestore di rete un'istanza di modifica del preventivo di connessione;
 - delibera 12 marzo 2015, 102/2015/E/eel, *Decisione del reclamo presentato dalla società Immobiliare 2003 nei confronti di Enel Distribuzione*. Il reclamante ha contestato il diniego del gestore di rete di modificare un preventivo di connessione, già accettato dallo stesso produttore, relativo a un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile. L'Autorità ha accolto il reclamo e ha, pertanto, prescritto al gestore di rete di elaborare un nuovo preventivo di connessione, che tenga conto della richiesta di modifica presentata dal produttore, ovvero, in alternativa, di fornire adeguata motivazione delle ragioni ostative alla emissione del nuovo preventivo.

Indagini, vigilanza, controllo e sanzioni

Istruttoria conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica

Con la delibera 31 ottobre 2013, 475/2013/E/eel, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, con riferimento alla trasmissione dei dati di misura, in relazione sia alla misura dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di generazione distribuita, sia alla misura dell'energia elettrica prelevata dalle reti di trasmissione e distribuzione da parte dei clienti finali e delle imprese distributrici.

L'istruttoria ha tra i suoi obiettivi quello di verificare l'osservanza di alcuni aspetti decisivi per il corretto funzionamento di tutta la filiera elettrica, quali: l'acquisizione da remoto dei dati di misura, la precisione e il rispetto delle tempistiche nell'invio dei dati di misura, la corretta gestione dei dati di misura rilevati.

Nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva, l'Autorità ha richiesto alle imprese distributrici di compilare un questionario contenente numerose informazioni relative alla misura dell'energia elettrica. Le imprese distributrici con meno di 50.000 punti di prelievo hanno trasmesso le informazioni riguardanti:

- * il numero e la tipologia del parco misuratori;
- * la precisione e la puntualità nell'invio delle misure ai destinatari previsti dalla regolazione;
- * le prestazioni del sistema di telegestione dei contatori in bassa tensione.

Le 13 imprese distributrici con più di 50.000 punti di prelievo hanno trasmesso, oltre ai dati richiesti anche alle piccole imprese distributrici, ulteriori informazioni relative:

- * alle prestazioni dei sistemi di telelettura;
- * alla regolazione economica del servizio erogato;
- * al censimento di tutti i punti di interconnessione con le altre reti di distribuzione.

Tutte le imprese distributrici interpellate (138) hanno risposto alla richiesta di informazioni. Sempre nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva sono state svolte, nel corso del 2014, cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici, ai sensi delle delibere 29 maggio 2014, 239/2014/E/eel, e 2 ottobre 2014, 469/2014/E/eel. Gli esiti dell'istruttoria saranno resi noti nel corso del primo semestre 2015.

Indagine conoscitiva in materia di fatturazione delle forniture di energia elettrica e di gas naturale ai clienti di piccole dimensioni

L'indagine conoscitiva avviata con la delibera 28 novembre 2013, 542/2013/E/com, in materia di modalità e tempistiche di fatturazione adottate nell'ambito del servizio di vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti di piccole dimensioni, serviti sia in regime di tutela, sia nel libero mercato¹, risulta ancora in corso alla data di stesura della presente *Relazione Annuale*.

¹ Già descritta nelle sue finalità nella *Relazione Annuale* 2014.

Dopo una ricognizione interna degli elementi conoscitivi già presenti in Autorità, nel mese di marzo 2014 si sono svolti alcuni incontri con le associazioni dei consumatori e di categoria, durante i quali sono stati illustrati i contenuti dei questionari elaborati per la raccolta dei dati e delle informazioni presso i venditori. Le associazioni di categoria hanno rappresentato l'esigenza di disporre di un periodo di tempo ulteriore rispetto a quello assegnato, per far pervenire commenti e richieste di delucidazioni sul questionario, nonché per la predisposizione delle relative risposte. Il 4 dicembre 2014 l'Autorità ha approvato, dunque, la delibera 592/2014/E/com, con la quale sono stati accordati altri 20 giorni lavorativi per l'invio dei dati.

Parallelamente allo svolgimento dell'indagine, con la delibera 2 ottobre 2014, 470/2014/E/com, sono state previste otto verifiche ispettive, da effettuare nel periodo novembre 2014 - marzo 2015 con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, nei confronti di imprese di vendita di energia elettrica o di gas naturale, in materia di fatturazione delle forniture ai clienti finali di piccole dimensioni.

Gli esiti dell'istruttoria saranno resi noti nel corso del primo semestre 2015.

Indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle reti di trasporto di gas naturale, anche in relazione all'evento verificatosi nella giornata del 20 febbraio 2014 sul gasdotto della rete di trasporto di gas naturale in località Serra Riccò (GE)

Con la delibera 17 aprile 2014, 175/2014/E/gas, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle reti di trasporto di gas naturale, in relazione all'evento verificatosi nella giornata del 20 marzo 2014 sul gasdotto della rete regionale di trasporto di gas naturale in località Serra Riccò (GE). L'indagine è stata finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati strumentali:

- alla verifica del rispetto, da parte dell'impresa di trasporto, delle disposizioni dell'Autorità in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla zona oggetto dell'evento, anche al fine di valutare le misure adottate per mettere in sicurezza la rete interessata dall'emergenza e per garantire la continuità del servizio e le conseguenze sullo svolgimento dei servizi di trasporto e di distribuzione pure in termini di continuità delle forniture ai clienti finali;

- alla valutazione dei presupposti per interventi di natura sanzionatoria o regolatoria;
- all'analisi delle politiche di prevenzione degli incidenti e di situazioni anomale che interferiscono con il normale esercizio della rete di metanodotti, per l'eventuale adozione di procedure ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa, volte ad assicurare la sicurezza delle reti (per esempio, controlli specifici in presenza di eventuali situazioni geodetiche particolari).

Nel corso del 2014, si sono svolti incontri e sono state effettuate analisi a partire dalle richieste di informazioni all'impresa di trasporto coinvolta, al fine di disporre di elementi utili alla ricostruzione del menzionato evento e di eventi analoghi registrati dal 2010 a oggi, nonché delle politiche di prevenzione adottate dall'impresa. Infine, anche alle altre nove società di trasporto operanti sul territorio nazionale sono state richiesti dati e informazioni sulle politiche di prevenzione degli incidenti e di situazioni anomale che interferiscono con il normale esercizio della rete, nonché sull'eventuale adozione di procedure ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa. Tali politiche di prevenzione assumono rilevanza nel nostro Paese, in considerazione dell'elevato rischio idrogeologico.

Gli esiti dell'istruttoria saranno resi noti nel corso del primo quadrimestre del 2015.

Indagine conoscitiva in materia di investimenti delle imprese regolate

Con la delibera 6 giugno 2014, 256/2014/E/com, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva al fine sia di verificare la correttezza delle informazioni comunicate, sia di acquisire elementi utili a valutare la congruità e la coerenza dei medesimi investimenti con le esigenze del servizio in termini di adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastrutture rispetto alle ricadute in termini tariffari e all'osservanza dei programmi di investimento. In via prioritaria, l'indagine ha a oggetto l'approfondimento delle informazioni trasmesse per la determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione, approvate in via provvisoria con le delibere, con medesima data 3 aprile 2014, 153/2014/R/eel, e 154/2014/R/eel, anche al fine di procedere a una loro conferma o modifica per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Gli investimenti, oggetto di ulteriori analisi e verifiche, saranno definiti con successivi provvedimenti.

Ricognizione delle convenzioni di cessione dell'energia elettrica stipulate ai sensi del provvedimento CIP6 e attualmente in essere o la cui decorrenza sia cessata negli ultimi cinque anni

Con la delibera 4 settembre 2014, 436/2014/E/efr, l'Autorità ha avviato una ricognizione delle convenzioni di cessione dell'energia stipulate per gli impianti incentivati in virtù del provvedimento CIP6, ancora vigenti o la cui decorrenza sia cessata negli ultimi cinque anni. Gli esiti delle verifiche svolte su tali impianti nel corso degli anni hanno evidenziato che, con riferimento ad alcuni aspetti rilevanti ai fini della determinazione delle incentivazioni, si potrebbero essere verificati casi di applicazioni non omogenee della normativa vigente, dai quali potrebbero essere derivati o derivare oneri impropri a carico del sistema elettrico, con specifico riguardo alla componente A_3 , tenuto conto dell'incidenza che gli incentivi CIP6 hanno su tale voce e che i recuperi disposti dall'Autorità e operati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) e dal Gestore dei servizi energetici (GSE) hanno finora inciso per oltre 170 milioni di euro.

Istruttoria conoscitiva relativa alle interruzioni del servizio elettrico dei giorni 6 febbraio 2015 e seguenti nelle regioni Emilia Romagna e Lombardia

Con la delibera 10 marzo 2015, 96/2015/E/eel, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva in relazione alle interruzioni del servizio elettrico dei giorni 6 febbraio 2015 e seguenti avvenute in vaste aree delle regioni Emilia Romagna e Lombardia, a causa delle copiose nevicate che hanno provocato la rottura di sostegni e linee aeree in alta e media tensione per l'elevato peso specifico della neve stessa. I disservizi hanno interessato sia la rete di trasmissione gestita da Terna, sia alcune reti di distribuzione. Per l'elevato numero di utenti interessati dai disservizi (circa 450.000) e la vastità del territorio colpito dalle eccezionali precipitazioni nevose non si riscontrano precedenti analoghi negli ultimi dieci anni. L'Autorità ha ricevuto segnalazioni da parte di istituzioni regionali e di enti locali preoccupati dell'impatto, anche sociale, degli eventi.

L'istruttoria è, quindi, finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili per valutare: se Terna e le imprese distributrici abbiano agito nel rispetto degli obblighi di servizio finalizzati ad assicurare la pronta riparazione dei guasti e la tempestiva ripresa del servizio in condizioni di sicurezza; se le imprese distributrici abbiano agito

in conformità ai piani di emergenza da esse predisposti ai sensi delle *Linee guida* CEI 0-17 del Comitato elettrotecnico italiano e, in particolare, se vi sia stata un'adeguata tempestività da parte delle imprese distributrici nell'informare le pubbliche autorità competenti circa le possibili tempistiche di ripresa del servizio; gli eventuali presupposti per interventi di natura sanzionatoria in caso di violazione di provvedimenti dell'Autorità; i presupposti per possibili interventi di natura regolatoria, anche di tipo prescrittivo, in riferimento alle attività di prevenzione dei disservizi a fronte di eventi meteorologici di particolare intensità e di tempestivo ripristino del servizio, nel solco di quanto annunciato con il documento per la consultazione 12 febbraio 2015, 48/2015/R/eel, nella prospettiva del nuovo periodo di regolazione. Gli esiti dell'istruttoria saranno resi noti entro il 31 dicembre 2015.

Istruttoria conoscitiva su anomalie segnalate nella gestione degli adempimenti connessi alla risoluzione del contratto di trasporto dell'energia elettrica da parte di Enel Distribuzione

Con la delibera 26 marzo 2015, 137/2015/E/eel, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sulle modalità di gestione da parte di Enel Distribuzione della risoluzione di un contratto di trasporto per inadempimento dell'utente. Alcuni clienti finali hanno, infatti, segnalato all'Autorità anomalie e inadempienze da parte dell'impresa distributtrice. In particolare, vi sarebbero state comunicazioni tardive, ossia pervenute oltre la data indicata per la presentazione della richiesta di *switching* funzionale a evitare l'attivazione dei servizi di ultima istanza, nonché inviate secondo modalità non coerenti con le previsioni regolatorie.

L'istruttoria è finalizzata a verificare il rispetto, da parte dell'impresa di distribuzione, degli adempimenti informativi previsti dalla regolazione. In tale ambito sarà inoltre valutato se eventuali omissioni e ritardi abbiano reso impossibile, stante le tempistiche previste dalla vigente disciplina in tema di *switching*, che i clienti cambiassero fornitore in tempo per evitare di essere serviti almeno per un mese nell'ambito del ben più oneroso servizio di salvaguardia. Infine, sarà verificato il rispetto del criterio della parità di trattamento dei clienti finali da parte dell'impresa, attraverso una verifica a campione dei nuovi venditori scelti dai clienti finali interessati dalla risoluzione, che hanno evitato l'attivazione dei servizi di ultima istanza, tra i quali rientra il servizio di salvaguardia.

Vigilanza e controllo

Attività di vigilanza e controllo dell'Autorità

Le attività di vigilanza e controllo dell'Autorità sono finalizzate alla verifica delle condizioni di erogazione dei servizi di pubblica utilità e della corretta applicazione delle disposizioni imposte dall'Autorità a tutela degli interessi di imprese e clienti finali. In esito alle attività ispettive, nei casi in cui siano state accertate inadempienze o violazioni della suddetta normativa, l'Autorità può adottare provvedimenti di tipo prescrittivo (ordini di cessazione dei comportamenti lesivi dell'utenza, intimazioni ad adempiere), sanzionatorio o impegni ripristinatori, oltre che il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti.

Per svolgere le attività di accertamento e di ispezione presso operatori, impianti, processi e servizi regolati, l'Autorità si avvale anche della collaborazione di soggetti di comprovata autorevolezza ed esperienza nelle attività ispettive e di verifica tecnica ed economica nei settori regolati:

- la Guardia di Finanza, per le verifiche, i sopralluoghi e le altre forme continuative di collaborazione, in forza di un Protocollo d'intesa siglato nel 2001, rinnovato ed esteso nel 2005, che prevede la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della stessa Guardia di Finanza;
- la Innovhub Stazioni sperimentali per l'industria - Stazione sperimentale per i combustibili della Camera di commercio di Milano, per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas, effettuati tramite i prelievi a sorpresa del gas naturale sulle reti di distribuzione, secondo quanto previsto da un contratto rinnovato annualmente;
- la CCSE, per le verifiche e i sopralluoghi presso le Imprese elettriche minori;
- il GSE, per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi a carico dei clienti, quali maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia, come previsto dall'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (delibere 28 dicembre 2009, GOP 71/09, 16 luglio 2010, GOP 43/10, e 29 novembre 2012, 509/2012/E/com).

Il coinvolgimento della Guardia di Finanza risulta essenziale nello svolgimento degli accertamenti relativi ai contributi pubblici e agli oneri generali di sistema, nonché per le nuove attività di controllo avviate nel 2014 nel settore idrico e nell'ambito della tutela dei consumatori, date le peculiarità istituzionali del Corpo, quale organo di polizia economica e finanziaria.

Verifiche ispettive svolte nell'anno 2014

Nell'anno 2014 sono state effettuate 140 verifiche ispettive, a fronte di 135 complessivamente svolte nell'annualità precedente (Tav. 6.4). Delle 140 verifiche ispettive, 118, ossia circa l'85%, sono state svolte in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, praticamente in tutti i segmenti di indagine. Delle 118 verifiche svolte in collaborazione con la Guardia di Finanza, 68 hanno riguardato controlli tecnici effettuati anche in collaborazione con la Innovhub Stazioni sperimentali per l'industria - Stazione sperimentale per i combustibili.

La CCSE ha collaborato con l'Autorità nel campo delle integrazioni tariffarie alle Imprese elettriche minori.

Il GSE ha svolto in avvalimento 22 verifiche nel settore degli impianti di produzione incentivati.

Le verifiche ispettive effettuate in materia di impianti di produzione elettrica incentivati - con l'avvalimento della CCSE fino al 30 giugno 2010, ai sensi della delibera 22 aprile 2004, n. 60, e del GSE, ai sensi della delibera GOP 71/09, dall'1 luglio 2010 - ammontano, a partire dal 2005 e fino al 31 dicembre 2014, a 238 impianti, per una potenza installata complessiva di circa 19.500 MW. In esito a tali verifiche, a partire dal 2005 sono state avviate azioni di recupero amministrativo di incentivazioni indebitamente percepite per circa 345 milioni di euro. Di questi, 175 milioni di euro sono già stati versati dai soggetti sottoposti agli accertamenti e portati a riduzione delle bollette (Conto A₃), inclusi 32 milioni di euro per i quali al 31 dicembre 2013 risultava ancora pendente, presso il Consiglio di Stato, l'esito del contenzioso. I recuperi amministrativi operati, essendo relativi ai maggiori oneri posti a carico del sistema elettrico e indebitamente percepiti, vanno a riduzione delle bollette

elettriche, contribuendo a ridurre il fabbisogno attuale e prospettico – nel senso che producono effetti anche nei periodi successivi a quelli oggetto dell'accertamento – dell'onere generale di sistema più rilevante oggi gravante sulla bolletta elettrica (componente tariffaria A₃).

Il 2014 si è caratterizzato per l'introduzione di nuovi filoni di indagine con particolare attenzione a quelli di diretto impatto sui consumatori finali.

Per quanto riguarda questi ultimi, nel corso del 2014 sono state effettuate le prime verifiche ispettive nel settore idrico, riguardo alla correttezza delle tariffe applicate dai gestori per il biennio 2012-2013 e alla restituzione della quota di remunerazione del capitale investito nel periodo 21 luglio – 31 dicembre 2011, abolita dal referendum. Sono stati, inoltre, effettuati controlli anche nei settori dell'energia elettrica e del gas, con specifico riferimento:

- * alla fatturazione nei confronti dei clienti finali di media e piccola dimensione dell'elettricità e del gas;
- * alla misura dell'energia elettrica;
- * ai contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (offerte di energia verde).

Per quanto riguarda i nuovi filoni di indagine, è stato approvato un programma di cinque verifiche ispettive in materia di adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica connessi in media tensione ai sensi della delibera 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel,

e una verifica ispettiva, svolta nel mese di marzo 2015, in materia di quantitativi di gas da riconoscere alle imprese esercenti l'attività di trasporto del gas naturale a copertura delle perdite.

Verifiche ispettive nei confronti di esercenti la vendita in materia di fatturazione delle forniture ai clienti finali di piccole dimensioni dell'energia elettrica e del gas metano

Nel periodo novembre 2014 – dicembre 2014, sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, le prime tre verifiche ispettive delle otto previste, ai sensi della delibera 470/2014/E/com, nei confronti di imprese di vendita di energia elettrica e gas in materia di fatturazione delle forniture ai clienti finali di piccole dimensioni. Le rimanenti cinque verifiche sono state effettuate nei primi mesi del 2015.

Le verifiche ispettive del 2014 hanno interessato tre medie imprese di vendita.

Le ispezioni si sono rese necessarie per accertare le cause dei disservizi in materia di fatturazione, segnalate dai clienti finali di piccola dimensione (domestici, PMI) allo Sportello.

Le verifiche ricadono nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul servizio di fatturazione, avviata con la delibera 542/2013/E/com, e, pertanto, gli elementi raccolti nel corso dei sopralluoghi saranno utilizzati anche a beneficio dell'indagine stessa.

Gli esercenti sono stati individuati in base alla rilevanza dei disservizi in tema di fatturazione riscontrati dallo Sportello, in rapporto

ARGOMENTO	2010	2011	2012	2013	2014
Tutela dei consumatori	5	1	-	-	11
Tariffe e <i>unbundling</i>	3	6	3	2	6
Qualità del servizio	90	87	87	87	92
Mercati all'ingrosso e <i>retail</i>	-	7	-	-	-
Connessione degli impianti di produzione	-	2	5	18	3
Impianti incentivati	22	31	35	28	22
Tariffe e tutela dei consumatori nel servizio idrico integrato	-	-	-	-	6
TOTALE	120	134	130	135	140
Di cui in collaborazione con:					
Guardia di Finanza - Nucleo speciale tutela mercati	100	103	95	107	118
Stazione sperimentale per i combustibili	62	56	63	59	68
Cassa conguglio per il settore elettrico	8	-	3	2	4
Gestore dei servizi energetici	14	31	37	38	22

Fonte: AEEGSI.

TAV. 6.4

Sintesi delle attività ispettive svolte nel periodo 2010-2014

Numero di verifiche ispettive svolte con sopralluogo

TAV. 6.5

Dettaglio delle attività
ispettive svolte nel periodo
2010-2014

ARGOMENTO	2010	2011	2012	2013	2014
Tutela dei consumatori					
Qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale	5	1	-	-	-
Fatturazione a clienti finali di energia elettrica e di gas di medie e piccole dimensioni	-	-	-	-	3
Misura dell'energia elettrica	-	-	-	-	5
Contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili	-	-	-	-	3
Tariffe e unbundling					
Distribuzione gas	-	3	-	-	-
Distribuzione dell'energia elettrica	3	-	-	-	-
Integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori	-	-	3	2	4
Unbundling e tariffe elettriche	-	2	-	-	-
Unbundling e tariffe di stoccaggio del gas naturale	-	1	-	-	-
Unbundling distribuzione gas	-	-	-	-	2
Qualità del servizio					
Continuità del servizio elettrico	16	10	5	7	7
Incentivi per misuratori elettronici	-	3	4	4	6
Qualità del trasporto elettrico	-	-	-	1	1
Qualità del gas (grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione)	62	56	63	59	68
Incentivi della sicurezza gas	5	5	3	6	5
Sicurezza del servizio gas	-	2	3	-	1
Servizio di pronto intervento gas	7 + CT(A)	11 + CT(A)	9 + CT(A)	10 + CT(A)	4 + CT(A)
Impianti essenziali					
Impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi	-	7	-	-	-
Connessione degli impianti di produzione					
Condizioni di erogazione del servizio di connessione con la rete elettrica di impianti di produzione	-	2	3	3	3
Effettiva entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici ai fini degli incentivi del IV Conto energia	-	-	2	15	-
Impianti incentivati					
Impianti di produzione di energia elettrica assimilati, rinnovabili e cogenerativi	22	31	35	28	22
Tariffe e tutela dei consumatori nel servizio idrico integrato					
Tariffe MTT e MTI, restituzione e remunerazione del capitale investito agli utenti, trasparenza della fatturazione, efficienza della misura	-	-	-	-	6
TOTALE	120	134	130	135	140

(A) CT = controlli telefonici.

Fonte: AEEGSI.

al numero di clienti serviti, escludendo esercenti con procedimenti sanzionatori in corso o già conclusi nel 2014, oppure in base al numero dei clienti serviti.

Gli esiti delle prime ispezioni, riportati nella tavola 6.6, sono ancora in corso di valutazione alla data di stesura della presente *Relazione Annuale*.

TAV. 6.6

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Tre medie imprese	Analisi delle modalità di espletamento del servizio di fatturazione nei confronti dei clienti di piccola dimensione e verifica del rispetto della regolazione in materia di fatturazione dell'energia elettrica e del gas.	Esiti in corso di valutazione.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEGSI.

Verifiche ispettive nei confronti di esercenti la vendita in materia di fatturazione delle forniture ai clienti finali di piccole dimensioni dell'energia elettrica e del gas metano
Novembre-Dicembre 2014

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica in materia di erogazione del servizio di misura

Nel periodo giugno 2014 – settembre 2014, sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, tre verifiche ispettive, ai sensi della delibera 239/2014/E/eel, nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica, in materia di erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica.

Inoltre, nel periodo novembre 2014 – dicembre 2014, sono state effettuate, sempre con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, le prime due verifiche ispettive delle cinque previste dalla delibera 469/2014/E/eel, in continuazione del precedente programma ispettivo. Le ultime tre verifiche previste dalla delibera 469/2014/E/eel sono state effettuate nei primi mesi del 2015.

Le verifiche ispettive hanno interessato tre grandi imprese, una media impresa e una piccola impresa di distribuzione elettrica.

Le verifiche ricadono nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sul servizio di misura dell'energia elettrica, avviata con la delibera 475/2013/E/eel, e forniscono indicazioni utili al riscontro dei dati già trasmessi dalle società all'Autorità nell'ambito della medesima Indagine conoscitiva.

L'attività ispettiva è stata, inoltre, rivolta alla verifica delle modalità di espletamento del servizio di misura dell'energia elettrica, con particolare riguardo:

- al funzionamento dei sistemi di acquisizione dei dati di misura;
- alle modalità di validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica;
- alle modalità di trasmissione dei dati di misura.

Il servizio di misura dell'energia elettrica riveste una particolare importanza ai fini del corretto svolgimento di tutte le attività della filiera elettrica e, in specie, della corretta determinazione dei consumi per i clienti finali.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.7.

Verifiche ispettive nei confronti di società di vendita in materia di contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Nel periodo ottobre 2014 – novembre 2014, sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, tre verifiche ispettive, ai sensi della delibera 19 giugno 2014, 287/2014/E/efr, nei confronti di imprese

TAV. 6.7

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Tre grandi imprese Una media impresa Una piccola impresa	Verifica delle modalità di espletamento del servizio di misura dell'energia elettrica.	Verificato il corretto espletamento del servizio di misura dell'energia elettrica per tre grandi imprese e una piccola impresa. Esiti in corso di valutazione per una media impresa.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEGSI.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica in materia di erogazione del servizio di misura
Giugno -Dicembre 2014

di vendita di energia elettrica in materia di contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di accertare la corretta applicazione delle regole definite dall'Autorità per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (con la delibera 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11). L'Autorità, con le sue disposizioni, ha individuato un sistema di tracciatura dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, il quale mira a evitare che la stessa energia rinnovabile venga inclusa in più contratti di vendita. Le disposizioni dell'Autorità pongono in capo ai venditori di energia rinnovabile una serie di obblighi, i quali vanno dall'approvvigionamento di apposite "garanzie di origine", che certifica la natura verde di questa energia, all'esposizione di informazioni a beneficio dei clienti finali nel proprio materiale promozionale e commerciale, nonché in bolletta.

Le verifiche ispettive hanno interessato una grande impresa e due medie imprese di vendita; sono state effettuate e hanno evidenziato il rispetto della delibera ARG/elt 104/11.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.8.

Verifiche ispettive in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel

Nel corso del 2014, con l'effettuazione di quattro verifiche ispettive, è proseguito il programma avviato con la delibera 14 novembre 2013, 513/2013/E/eel, nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie. Le verifiche sono state realizzate dall'Autorità e dalla CCSE, con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare tra l'altro:

- * la corretta rilevazione e la giusta attribuzione dei costi e dei ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria, anche in relazione alle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle imprese;
- * la presenza di sussidi incrociati tra le attività oggetto di integrazione tariffaria e le altre attività svolte dalle società, nonché le modalità di affidamento diretto di contratti di servizio e appalto a società appartenenti o collegate al medesimo gruppo societario;
- * la corretta applicazione della vigente normativa relativa alle reti di distribuzione, in particolare quella riguardante la valorizzazione delle perdite, l'installazione dei misuratori e le modalità di prestazione del servizio di misura;
- * lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, anche mediante sopralluogo.

Le verifiche ispettive, che hanno interessato una media impresa e tre piccole imprese, hanno accertato la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nell'ambito del processo istruttorio, finalizzato al riconoscimento delle integrazioni tariffarie spettanti.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.9.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione e di vendita appartenenti al medesimo gruppo societario in materia di unbundling

Nel mese di giugno 2014 sono state effettuate dall'Autorità, in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati, due verifiche ispettive ai sensi della delibera 29 maggio 2014, 240/2014/E/gas.

Le verifiche, effettuate contestualmente nei confronti di due società del medesimo gruppo, di cui una attiva nella distribuzione e l'altra nella vendita del gas naturale, avevano lo scopo di accertare sia la corretta applicazione delle disposizioni regolatorie in materia di obblighi di

TAV. 6.8

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di vendita di energia elettrica in materia di contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
Ottobre–Novembre 2014

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una grande impresa Due medie imprese	Verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese, della delibera ARG/elt 104/11.	Verificata la corretta attuazione delle regole per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEGSI.

separazione amministrativa e contabile (*unbundling*), anche in relazione agli aspetti di separazione funzionale e all'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo, sia l'effettiva indipendenza della società di distribuzione gas dagli interessi delle altre imprese del gruppo, operanti nelle attività libere della filiera. In esito alle verifiche è stato avviato un procedimento sanzionatorio (delibera 20 novembre 2014, 568/2014/S/gas) per la violazione di alcune disposizioni previste dal *Testo integrato unbundling* (TIU). Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.10.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di continuità del servizio

Nel periodo giugno 2014 – settembre 2014, sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, sette verifiche ispettive, ai sensi della delibera 22 maggio 2014, 225/2014/E/eeel, nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di continuità del servizio. Le ispezioni avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione:

- degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del *Testo integrato della qualità dei servizi elettrici* (TIQE);

- del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità nell'anno 2014, di cui al Titolo 3 del TIQE.

Le verifiche hanno interessato tre esercizi di una grande impresa di distribuzione, due grandi imprese di distribuzione, una media impresa e una piccola impresa. Gli esercizi e le imprese oggetto di verifica sono stati individuati a campione e la metodologia di registrazione delle interruzioni è stata verificata tramite il controllo delle interruzioni relative all'anno 2013, anch'esse scelte a campione. Per tutti gli esercizi e le imprese di distribuzione, l'applicazione al campione di interruzioni verificate nel corso dei sopralluoghi dell'indice di precisione (IP) e dell'indice di correttezza (IC) ha evidenziato valori degli indici compresi nelle fasce di tolleranza.

Per una grande impresa di distribuzione l'indice di sistema di registrazione (ISR) è risultato inferiore al valore soglia del 95% e, pertanto, gli incentivi di cui all'art. 23, commi 23.5 e 23.6, del TIQE sono stati ridotti, come previsto dall'art. 32 dello stesso TIQE.

L'esito dei controlli, come già per l'anno 2013, conferma i miglioramenti apportati dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica nella registrazione delle interruzioni.

L'esigenza di mantenere la vigilanza in materia è dettata dal fatto che sono riconosciuti incentivi al settore per i miglioramenti della continuità del servizio, finalizzati a indurre in tempi brevi le imprese

TAV. 6.9

Verifiche ispettive in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel
Aprile-Dicembre 2014

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una media impresa Tre piccole imprese	Verifica delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta al fine del riconoscimento delle integrazioni tariffarie.	Verificata la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nell'ambito del processo istruttorio finalizzato al riconoscimento delle integrazioni tariffarie spettanti a una media impresa e a tre piccole imprese.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEGSI.

TAV. 6.10

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione e di vendita appartenenti al medesimo gruppo societario in materia di unbundling
Giugno 2014

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Due medie imprese	Verifica della corretta applicazione degli obblighi di separazione amministrativa e contabile.	Avviata un'istruttoria formale per un'impresa.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEGSI.